I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

sul futuro della cooperazione nell'attività di contrasto in materia doganale

(2012/C 5/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1. l'articolo 67, paragrafo 3 e l'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono una cooperazione più stretta fra servizi incaricati dell'applicazione della legge, comprese le autorità doganali degli Stati membri, al fine di contribuire a salvaguardare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini dell'Unione;

2. l'articolo 71 prevede un comitato permanente in seno al Consiglio al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI);

3. il programma di Stoccolma ([1]), adottato dal Consiglio europeo nel dicembre del 2009, che contiene le principali priorità politiche dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tra cui proteggere la vita e l'incolumità dei cittadini dell'Unione e affrontare la criminalità organizzata, il terrorismo e altre minacce, e che definisce orientamenti strategici per la programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, in conformità all'articolo 68 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. la comunicazione della Commissione dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma ([2])» e le conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione ([3]);

5. la strategia di sicurezza interna per l'Unione europea: «Verso un modello di sicurezza europeo» ([4]);

6. le conclusioni del Consiglio sul contributo delle autorità doganali all'attuazione del programma di Stoccolma nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera ([5]);

7. la risoluzione del Consiglio, del 23 ottobre 2009, su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale ([6]) e i piani d'azione adottati dal gruppo «Cooperazione doganale» per l'attuazione di tale strategia;

8. le conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2008, sulla strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale ([7]);

9. la convenzione, del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali;

10. la decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale ([8]);

11. la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ([9]);

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1. la criminalità organizzata multinazionale e i gruppi terroristici si avvalgono, nella più ampia misura possibile, di ogni opportunità che deriva dalla libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell'Unione e che sfrutta le differenze tra i sistemi giuridici degli Stati membri;

([1]) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
([2]) 8895/10 JAI 335.
([3]) 10118/10 JAI 461.
([4]) 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182, adottato dal Consiglio nella sessione del 25 e 26 febbraio 2010 e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.
([5]) 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
([6]) GU C 260 del 30.10.2009, pag. 1.
([7]) 8762/08 UD 71 ECOFIN 151.
([8]) GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20.
([9]) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

2. i criminali e le organizzazioni criminali non riconoscono alcuna frontiera nazionale, neanche virtuale; sono pertanto essenziali azioni meglio coordinate e meglio collegate per combattere la criminalità nell'Unione, unitamente ad un approccio preventivo e allo scambio sistematico di intelligence e di informazioni;

3. nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze nazionali, le autorità doganali degli Stati membri forniscono un contributo fondamentale alla lotta contro la criminalità transfrontaliera tramite la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di attività che coinvolgono traffici irregolari o illeciti di merci, traffico di merci vietate, riciclaggio di denaro e la protezione degli interessi finanziari, culturali e ambientali dell'Unione, nonché la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione;

4. nel quadro della libera circolazione di merci, persone e capitali, e tenendo presente la necessità di garantire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la lotta alla criminalità transfrontaliera, è essenziale migliorare e aumentare in modo continuo l'efficacia della cooperazione fra autorità doganali;

5. un'efficace cooperazione doganale nella lotta alla criminalità transfrontaliera è indispensabile per consentire ulteriori sviluppi nel settore dell'agevolazione degli scambi commerciali;

6. tutte le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola prevedono una cooperazione proficua fra autorità doganali che può essere molto utile ai fini della cooperazione in materia doganale nell'attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera;

7. le autorità doganali nazionali sono competenti per il monitoraggio e il controllo della circolazione delle merci che attraversano le frontiere esterne dell'Unione e svolgono tale ruolo insieme ai servizi che monitorano e controllano la circolazione delle persone. Di conseguenza, è realmente necessario che le dogane partecipino in modo paritario e complementare a tutte le discussioni e decisioni connesse al traffico transfrontaliero nel suo insieme;

8. un approccio coordinato in materia di lotta alla criminalità transfrontaliera, compreso il concorso alla lotta al terrorismo, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe comportare una stretta ed efficace cooperazione multilaterale tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto, compresi gli organi e le agenzie competenti dell'UE;

9. per tutelare efficacemente l'economia e garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione è necessario rafforzare la cooperazione e il partenariato con le autorità competenti dei paesi terzi, in particolare dei paesi vicini dell'Unione che sono vulnerabili in termini di attività criminale;

10. l'ulteriore crescita economica nell'Unione dipende da vari fattori, tra cui un'efficace cooperazione nell'attività di contrasto in materia doganale;

RILEVA CON SODDISFAZIONE:

i successi finora conseguiti nel quadro della cooperazione doganale, realizzata con il sostegno della Commissione, tra cui:

a) la cooperazione basata sulle possibilità offerte dalle disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali (convenzione di Napoli II del 1997);

b) lo scambio sistematico di informazioni consentito dal sistema informativo doganale e dall'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE); nonché

c) i risultati delle numerose operazioni doganali congiunte (ODC) condotte dalle autorità doganali nonché tra queste e le altre autorità di contrasto;

DECIDE DI:

1. definire una strategia per la futura cooperazione nell'attività di contrasto in materia doganale allo scopo di determinare le misure che devono essere prese al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione doganale e la cooperazione con altre autorità di contrasto e di rafforzare il ruolo delle dogane come autorità principale per il controllo della circolazione delle merci nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per conseguire una protezione più efficace dei cittadini dell'Unione, della loro vita e della loro salute e tutelare l'economia dell'Unione contro il contrabbando, le frodi e altre minacce causate dall'esistenza e dalle attività della criminalità organizzata, basata sui seguenti obiettivi:

   a) sviluppare ulteriormente un approccio specifico alla cooperazione doganale nel settore dell'attività di contrasto che consenta alle autorità doganali dell'UE di combattere la criminalità in modo più efficace e di intraprendere azioni immediate in risposta a nuove minacce;

   b) sfruttare tutte le possibilità, siano esse giuridiche, tecniche o operative, per consolidare il contributo che le dogane possono fornire alla lotta alla criminalità organizzata e sviluppare ulteriormente le misure esistenti, anche esaminando la necessità di azioni congiunte più coordinate ed efficaci, avviate e condotte dalle autorità doganali dell'UE, al fine di combattere tutti gli aspetti dell'attività criminale transfrontaliera e transnazionale;

   c) promuovere un maggior ricorso a sistemi di scambio di informazioni fra autorità doganali e prendere in considerazione ulteriori sviluppi che consentano di migliorare l'efficacia della risposta delle dogane nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera;

d) sviluppare un approccio comune alla formazione tra le autorità doganali nonché tra queste e le altre autorità di contrasto al fine di migliorarne, se necessario e in particolare nel settore delle indagini e della cooperazione operativa, l'efficacia nella lotta alla criminalità organizzata;

e) sviluppare un approccio più globale a livello di UE per assistere le attività delle dogane nella lotta alla criminalità (per quanto riguarda i metodi, le attrezzature e le tecnologie pertinenti) e proporre, se del caso, atti normativi;

f) intraprendere iniziative concrete per attuare queste nuove misure di cooperazione, al fine di migliorare la cooperazione operativa e garantire una partecipazione efficace alle frontiere esterne dell'UE; prendere in considerazione un ulteriore sostegno a favore dell'organizzazione di operazioni congiunte nel settore doganale, dell'elaborazione di valutazioni della minaccia o dell'esecuzione di iniziative pluriannuali;

g) rafforzare il concorso delle autorità doganali ai lavori del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) al fine di massimizzare il loro contributo alla lotta contro la criminalità organizzata e alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini dell'Unione;

h) promuovere la fiducia dell'opinione pubblica nelle dogane, mostrando risultati tangibili ottenuti tramite la cooperazione doganale e aumentando la consapevolezza dell'importanza delle dogane nell'ambito dell'attività di contrasto;

2. adottare le misure necessarie per elaborare, aggiornare, monitorare e valutare, se necessario, un piano d'azione dettagliato, in modo da conseguire le finalità e gli obiettivi generali della strategia;

INVITA:

1. le autorità doganali e le altre autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione della normativa doganale a realizzare la strategia di cui sopra e ad attuare il piano d'azione prestando particolare attenzione a sviluppare metodi comuni e a far progredire ulteriormente lo scambio di informazioni;

2. le autorità doganali, le altre autorità di contrasto degli Stati membri e gli organi e le agenzie competenti dell'Unione europea ad adoperarsi al massimo per rafforzare la cooperazione reciproca e con i paesi terzi in materia di prevenzione, indagine, individuazione e perseguimento di attività criminali transfrontaliere;

3. la Commissione a contribuire attivamente all'attuazione di detta strategia, sfruttando pienamente la sua parte di competenza, e a continuare, nella più ampia misura possibile, a fornire sostegno finanziario, tecnico e logistico per l'attuazione della strategia;

4. Europol a esaminare gli aspetti connessi all'attività di contrasto in materia doganale nel quadro dell'elaborazione di valutazioni future della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale e di altre iniziative.

La presente risoluzione sostituisce la risoluzione del 23 ottobre 2009 su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale.